

**FOGLIO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDE E
SNACKS PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO C.GRIS, MOGLIANO
VENETO (TV) PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2029.
CIG 9748795023**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Istituto Costante Gris, in seguito denominato anche Concedente o Amministrazione, conferisce alla Ditta affidataria in seguito denominata anche Concessionaria, la concessione del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snacks mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici.

Il servizio sarà svolto presso la sede Direzionale di Via Tornì 51 (immobile denominato Villa Tornì) e il Centro di Servizi per Anziani di Via Tommasini 10-12, per un numero complessivo indicativo di lavoratori e ospiti che usufruiscono del servizio di circa 260 unità. I distributori automatici inoltre verranno posti in luoghi aperti al pubblico per cui fruibili anche dall'utenza esterna.

Il numero di postazioni dovrà essere corrispondente allo schema seguente:

COLLOCAZIONE	TIPOLOGIA POSTAZIONE
Nucleo 1 Via Tommasini ala dx piano terra	Bevande calde + bevande fredde + snacks
Nucleo 2 Via Tommasini ala dx piano primo	Bevande calde + bevande fredde + snacks
Nucleo 4 Via Tommasini ala sx piano terra	Bevande calde + bevande fredde + snacks
Nucleo 5 Via Tommasini ala sx piano primo	Bevande calde + bevande fredde + snacks
Nucleo 6 Via Tommasini ala sx piano secondo	Bevande calde + bevande fredde + snacks
Sede amministrativa Via Tornì "Villa Tornì"	Bevande calde + bevande fredde + snacks

Si precisa che l'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, la Concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto, per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

L'esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato in questo atto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante del Foglio d'oneri.

E' vietata la concessione a terzi, da parte della Concessionaria, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi concessi o anche solo di parte di essi.

E' richiesto che la Concessionaria, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi,..)

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE

La concessione avrà durata di sei (6) anni.

Il servizio decorre dalla data che attesta la completa installazione dei distributori automatici presumibilmente dal 1° maggio 2023 e terminerà il 30 aprile 2029.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della Concessione per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, per un periodo non superiore a 6 mesi, con comunicazione alla Ditta affidataria mediante PEC almeno 30 giorni prima della naturale scadenza. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli per l'Amministrazione - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva, in base all'art. 175 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di preventivo fino alla concorrenza in aumento

Si informa che il trattamento dei dati è gestito dall'Istituto Costante Gris, Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

del 10 % massimo o in diminuzione del 20% massimo calcolato sull'importo relativo al triennio. L'attivazione di tale opzione avverrà, di volta in volta, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante PEC.

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 105.000,00= (centocinquemila,00) (IVA esclusa), per i sei (6) anni di durata della concessione di cui Euro 0,00 (zero) per oneri derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo complessivo presunto della concessione, idoneo a divenire contratto, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è pari ad Euro 125.125,00.= (centoventicinquemilacentocinquemila,00), (IVA esclusa) comprensivo della eventuale proroga di sei mesi e di quanto previsto all'art. 175, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e della opzione di cui all'articolo 175. comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016 sopra specificata. Il valore presunto della concessione è stato calcolato sulla base dell'incasso medio generato (al netto di IVA) riferito agli ultimi 3 anni presso le sedi indicate.

ART. 3 - MODALITA' DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE, INSTALLAZIONE E REQUISITI DI CONFORMITA'

I distributori automatici da installare devono avere le seguenti tipologie di erogazione:

- bevande calde espresse o solubili a titolo esemplificativo e non esaustivo: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte;
- bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapak, anche in versione light titolo esemplificativo e non esaustivo: acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi di frutta;
- Prodotti da forno e snacks in monoporzioni;

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tali da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici.

La classe energetica dei distributori e l'anno di fabbricazione dovranno essere evidenziati nelle schede tecniche e/o dichiarazioni rilasciate dal produttore.

Il Concessionario ha facoltà di scegliere marca e modello dei distributori automatici fermo restando i requisiti minimi di seguito indicati, in ogni caso i distributori non potranno avere una data di fabbricazione anteriore al 01.01.2015:

- avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere;

- essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai requisiti indicati nell'art. 32 del D.P.R. 26/03/1980, n. 327 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") di seguito riportati:

a) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;

b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);

c) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;

d) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità ed avere sistemi di blocco della distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti;

e) avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti od altre contaminazioni;

f) essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendi a norma del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del DPR

459/1996, del D.lgs 17/2010, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;

g) essere dotati di marchio CE;

h) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;

i) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;

j) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;

k) essere conformi alle attuali norme sui disabili;

l) possedere un dispositivo in grado di segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti;

m) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni dei prodotti esauriti, mancata erogazione del resto etc...;

n) essere dotati di un dispositivo per l'accettazione di monete e banconote e di chiavette e/o tessere magnetiche ricaricabili o altri strumenti elettronici di pagamento, su cui viene trasferito il valore delle banconote e delle monete inserite nei distributori; si precisa che le chiavette/tessere magnetiche dovranno essere erogate e gestite dal Concessionario, con le modalità che saranno successivamente concordate; il Concessionario potrà prevedere un deposito cauzionale (non superiore a Euro 5,00). Alla scadenza del contratto, lo strumento elettronico verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla Concessionaria stessa, entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla scadenza del contratto;

o) accettare qualsiasi tipo di moneta/banconota (minimo Euro 0,05) ed essere dotati di funzionalità rendi resto nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte dell'utente (es. numero verde);

p) rientrare nelle seguenti classi energetiche:

- distributori bevande calde: classe A+ o superiori.

- distributori bevande fredde e snack classe energetica G superiori, secondo gli standard del nuovo regolamento UE 2017/1369 se nuovi.

q) mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e/o da agricoltura biologica;

r) avere una capace autonomia di bicchierini e palette;

s) essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;

t) essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;

u) presenza nei distributori automatici di sistemi di contenimento dei costi di energia elettrica nelle ore di mancato utilizzo: notte, fine settimana, festività;

Il Concessionario deve rilasciare all'Istituto la relativa dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. n. 37/08 e s.m.i. prima dell'avvio del servizio. Sono a totale carico del Concessionario, altresì, tutti gli oneri relativi al funzionamento, alla gestione e alla manutenzione dei distributori automatici.

L'Ente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili; Le eventuali modifiche dell'impianto elettrico e idraulico che si dovessero rendere necessarie sono a cura dell'Istituto.

I distributori dovranno essere installati nelle sedi indicate.

L'installazione e il conseguente rifornimento dei distributori deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dall'avvio del servizio. Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici faranno fede appositi verbali redatti congiuntamente dal Concessionario e l'Amministrazione. Il Concessionario si impegna, altresì, a fornire all'Istituto, prima dell'avvio del servizio, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia, dei prodotti erogati con relativi prezzi. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in

occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installato. L'Amministrazione si riserva di eseguire, a campione, controlli periodici al fine di verificare il corretto uso degli spazi concessi e il rispetto degli impegni assunti per la qualità del prodotto e del servizio.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria. Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell'Amministrazione al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente foglio d'oneri.

La Concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall'Istituto.

DISINSTALLAZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Per tutte le disinstallazioni (sia quelle conclusive del contratto che quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori
- b) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- c) ripristino e pulizia degli spazi. Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori; la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio. Il Concessionario documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al Concedente un elenco con i relativi aggiornamenti. Le operazioni di installazione e disinstallazione, a spese del concessionario, che verranno richieste durante il contratto dovranno effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'ente, mentre le disinstallazioni di fine contratto dovranno effettuarsi a ridosso del subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di fine servizio.

GESTIONE RIFIUTI

Il Concessionario dovrà adottare modelli di raccolta differenziata introdotti dalla Direttiva Europea 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al comma 802. Dovrà altresì fornire idonei cestini per ogni postazione.

ART. 4 - PRODOTTI DI CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art.7. In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (REG. CE 1829/2003, 1830/2003, D. Lgs. 224/2003 e Legge Regione Veneto n.6 del 2002) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Il possesso dei requisiti minimi dei prodotti stabiliti dal presente articolo è necessario ai fini del rispetto delle specifiche tecniche obbligatorie di seguito riportate.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare, i prodotti devono contenere le informazioni obbligatorie degli alimenti quali:

- denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;

- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico nell'allegato II del Regolamento UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato II che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- quantità ingredienti o categorie di ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine di conservazione o la data di scadenza;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
- la dichiarazione nutrizionale, ove prevista.

Inoltre:

- gli eventuali prodotti Bio, devono essere certificati e garantiti dagli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Decreto Legislativo 20/2018, Reg. UE 848/2018, Reg. CE 889/2008 e s.m.i., D.M. 27.11.2009 e s.m.i..
- gli eventuali prodotti erogati del mercato equo-solidale devono riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali (conformi agli schemi di certificazione e agli standard internazionali del commercio equo e che includano i principi riconosciuti dalle Convenzioni dell'ILO);
- gli eventuali prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici e intolleranti al lattosio.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore automatico corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

Le tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi applicati offerti in sede di preventivo devono essere indicati in modo chiaro.

I distributori automatici devono erogare i prodotti con le caratteristiche e le grammature di seguito elencate, quali requisiti minimi obbligatori.

Il Concedente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Nello specifico i distributori dovranno fornire:

A) BEVANDE CALDE ESPRESSE O SOLUBILI:

CAFFÈ: dovrà essere macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione

LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione.

CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione

THE: almeno 14 gr. di tè in polvere per cad. erogazione

CIOCCOLATO: almeno 21 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione

B) BEVANDE FREDE IN BOTTIGLIA:

Acqua minerale naturale e gassata – in bottiglia di PET da 50 cl.

C) BEVANDE FREDE IN LATTINA E TETRAPACK (succhi di frutta, the e bibite, anche in versione light):

Contenuto minimo bevanda fredda di 1^a qualità in lattina: 33 cl.

Contenuto minimo bevanda fredda di 1^a qualità in tetrapak: 20 cl.

D) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI DI FASCIA MEDIO ALTA:

SNACK: patatine, salatini, biscotti/wafer porzionati, merendine dolci;

La Concessionaria dovrà concordare con la Concedente i prodotti, appartenenti alla lista prodotta in sede di gara, che periodicamente intende mettere in distribuzione.

Inoltre si richiamano le vigenti linee guida regionali "Ridivenuto": linee di indirizzo per il miglioramento della qualità' nutrizionale nei capitolati d'appalto per distributori automatici di alimenti e bevande" e si fa presente che:

- Sono da preferire i prodotti con caratteristiche igienico-sanitarie migliorative, i prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) e i prodotti provenienti da agricoltura biologica (in conformità al

Regolamento CEE n.91/2092 e successive modifiche ed integrazione), offrendo la possibilità di scegliere prodotti equo e solidali e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten free).

- I prodotti alimentari non devono essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate (Legge Regione del Veneto n°6 del 01.03.2002).
- Per favorire il consumo e la commercializzazione preferire i prodotti conservati in atmosfera modificata.
- Yogurt: utilizzare yogurt intero o parzialmente scremato, alla frutta, yogurt bianco dolce, yogurt da bere con fermenti probiotici con un contenuto di zuccheri semplici inferiore a 12 g/100 g per quelli alla frutta e di 6 g/100 g per quelli bianchi.
- Succhi di frutta: Utilizzare i succhi di frutta senza zuccheri e senza dolcificanti aggiunti con almeno il 70% di frutta.
- Prodotti da forno: preferire i crackers non salati in superficie e con grassi aggiunti a base di olio oliva extravergine o di olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.
- Sono da preferire i prodotti a basso contenuto di sodio: sodio <0.12 g/100 g o sale <0.3 g/100 g di prodotto.
- Merendine e dolci: orientare la scelta su dolci semplici, quali ad esempio crostate di frutta o di confettura di frutta.
- Formaggio: scegliere i formaggi DOP, utilizzare formaggi esenti da polifosfati aggiunti, Sali di fusione e conservanti, evitare l'uso di formaggi fusi. Il formaggio (tipo grana o parmigiano) può essere fornito come tale in confezioni monoporzione.
- Acqua: naturale, gassata e leggermente gassata in alternativa delle bibite zuccherate.
- i prodotti contenenti grassi aggiunti possono contenere esclusivamente olio extra vergine di oliva oppure olio monoseme di arachide, di mais o di girasole.

La concessionaria si impegna a sostituire i prodotti confezionati prossimi alla scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

L'Istituto, all'atto del rifornimento dei distributori, deve essere messo in grado di controllare i prodotti al fine di verificare la conformità e la scadenza, l'effettiva provenienza dei prodotti Bio, dei prodotti equo-solidali, dei prodotti adatti alle intolleranze alimentari, dei prodotti freschi.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela della salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il Concessionario dovrà assicurarsi che gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza, siano adeguatamente segnalati sui prodotti in vendita o in altra modalità, pena l'applicazione delle penali di cui presente foglio d'onori.

ART. 5 – MANUTENZIONI E TEMPI DI INTERVENTO

La Concessionaria deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.

Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla Concessionaria nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 33 del DPR 327/1980.

MANUTENZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA'

In caso di guasto, la Concessionaria deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica "on site" (intervento) entro 6 ore lavorative dalla segnalazione, ricevuta via e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di preventivo. Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione, ricevuta a mezzo e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di preventivo.

Nel caso in cui non sia possibile riparare il guasto in loco o sia necessario un fermo del distributore superiore ai 10 giorni lavorativi, il Concessionario è tenuto a sostituire il distributore entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta del/della DEC, pena l'applicazione della penale come da successivo art. 18 del presente Foglio d'onori salvo dimostrate cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

Il Concessionario è tenuto a garantire a proprie spese l'assistenza e la manutenzione dei distributori ed assicurare il funzionamento continuativo degli stessi continuativamente 24 ore su

24, tutti i giorni dell'anno, salvo richiesta diversa per tutto il periodo di durata dell'affidamento in concessione degli spazi ove saranno ubicati detti distributori automatici, nonché ridurre al minimo i disservizi causati da eventuali guasti.

Su tutti i distributori installati devono essere effettuati periodici interventi di manutenzione preventiva, con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori. L'attività di manutenzione programmata dovrà essere gestita attraverso delle tabelle di manutenzione riferite a tutte le tipologie di distributori installati secondo parametri di tempo e numero di erogazioni come indicato dal produttore nel "libretto di manutenzione della macchina".

La suddetta scheda, basata sulle indicazioni tecniche fornite dal produttore, verrà compilata per tipologia di macchina installata, dovrà essere consegnata al RUP contestualmente all'installazione delle macchine. La scheda debitamente compilata riportante gli interventi eseguiti sui distributori automatici sarà inviata al RUP entro il 31 dicembre o dietro richiesta del medesimo.

Le manutenzioni programmate a cura degli addetti dell'assistenza tecnica dell'aggiudicatario interesseranno non solo le parti meccaniche o elettriche, ma anche la pulizia e igienizzazione con prodotti appositi, conformi alla direttiva comunitaria 93/43/CEE e 96/3/CE e al D.Lgs. 155/1997, dei singoli distributori garantendo in tal modo una pulizia e sanificazione di tutti i distributori installati.

La dotazione del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del contratto. Eventuali sostituzioni o nuove installazioni e/o rimozioni di distributori automatici potranno essere effettuate dal Concessionario solo previa autorizzazione dell'Amministrazione. È prevista altresì l'opzione per il Concessionario di proporre all'Amministrazione durante l'esecuzione del contratto modifiche a numero e tipologia di distributori per sede al fine di migliorare ulteriormente la qualità del servizio erogato. In ogni caso le proposte dovranno essere avanzate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 co.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016. ~~Il tutto deve avvenire nel~~ pieno rispetto dell'equilibrio economico finanziario della concessione.

In considerazione della durata della concessione, è prevista l'opzione per l'Amministrazione di chiedere all'aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 co 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità.

RIFORNIMENTO

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata nelle singole sedi, in relazione all'utenza e ai consumi stimati o rilevati.

In casi di segnalazione di esaurimento prodotti, la Concessionaria deve provvedere al rifornimento entro il giorno lavorativo successivo dal ricevimento di una e-mail da parte di incaricati dell'Amministrazione o minore tempo indicato in sede di preventivo.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse;

Il Concessionario non può in nessun caso con decisione unilaterale sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con il Concedente. La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del contratto, previa formale diffida ad adempiere. Il servizio di

rifornimento ed igiene delle apparecchiature deve essere completo in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte degli utenti.

Il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Foglio d'Oneri utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità.

Il Concessionario è tenuto a garantire, sotto la propria responsabilità, l'efficienza del servizio con l'organizzazione dei mezzi e del personale in numero adeguato al servizio richiesto (garantendo comunque il pieno rifornimento dei distributori automatici) ed assicurando interventi di fornitura e manutenzione nei tempi sopra indicati. Detti rifornimenti e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere eseguiti da personale del Concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33, 34 del D.P.R. 327 del 26.03.1980 e s.m.i..

ART. 6 – PERSONALE

La Concessionaria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i servizi. La Concessionaria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

La Concessionaria dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di Legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

La Concessionaria è tenuta agli obblighi di informazione/formazione in materia di igiene fissati dalla L.R. 41/2003 e s.m.i., in sostituzione del libretto sanitario.

Tutto il personale adibito alla preparazione, trasporto e distribuzione dei prodotti oggetto del presente foglio d'oneri deve essere formato professionalmente ed aggiornato dalla ditta concessionaria sui vari aspetti ed in particolare:

- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Merceologia degli alimenti;
- Controllo di qualità;
- Sicurezza su lavoro;

Il personale adibito ai servizi ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività della Stazione Appaltante.

Nello specifico il Concessionario deve:

- Mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- Non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività.

Il Concessionario deve prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni da parte della Stazione Appaltante.

I dipendenti del Concessionario, che prestano servizio nelle strutture della Stazione Appaltante e nelle aree ad essa pertinenti, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale. Il Concessionario deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

ART. 7 – SISTEMA HACCP

La Concessionaria dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

La Concessionaria verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. La Concessionaria dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

ART. 8- ORGANI DI CONTROLLO

Il Concedente, tramite propri incaricati di fiducia, si riserva senza preavviso la facoltà di effettuare in qualsiasi momento oltre ai controlli per la verifica della corrispondenza alla legislazione vigente in materia igienico-sanitaria nonché a quanto previsto nel presente capitolato, anche controlli in merito all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio. Nel caso gli accertamenti svelassero una difformità di una qualsiasi delle prescrizioni sopra riportate la Concessionaria è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal Concedente per le verifiche effettuate, senza pregiudizio di ogni altra sanzione conseguente al danno procurato dalla mancata corrispondenza con il presente capitolato, vedasi art. 19 (Penalità).

Gli organismi preposti al controllo sono:

- Uffici dell'Istituto C. Gris.
- Tecnici autorizzati dall'Istituto Gris e da questo segnalati alla Concessionaria;
- Gli organi di vigilanza e ispezione dell'ASL, per quanto di competenza;
- Gli organi di vigilanza e ispezione dei NAS.

La Concessionaria comunicherà, prima dell'inizio del servizio, il nome del personale autorizzato a presenziare alle verifiche ed a firmare per presa visione gli eventuali rapporti di non conformità, redatti contestualmente alla loro rilevazione. Tale personale dovrà essere in grado di recarsi sul luogo entro 1 (una) ora dall'inizio del controllo.

Tali controlli potranno riguardare:

- documenti previsti dal presente capitolato;
- qualità merceologica dei prodotti di consumo;
- date di scadenza dei prodotti;
- temperature e metodi di immagazzinamento, trasporto e conservazione nei distributori dei prodotti di consumo;
- pulizia ed igiene delle attrezzature;
- controllo dei prodotti impiegati per la pulizia e l'igienizzazione;
- osservazione delle modalità operative;
- stato d'usura e conservazione delle attrezzature.

Potrà inoltre essere richiesto il prelievo di prodotti di consumo, da inviare per accertamenti analitici presso un laboratorio, scelto dal Concedente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale procedura esonera il Concedente dal dover procedere in contraddittorio, con contro-campioni e revisioni d'analisi, in caso di rilevazione di irregolarità.

In assenza di limiti di legge o di altre indicazioni in questo Capitolato, i criteri di accettabilità microbiologica dei prodotti sono quelli contenuti nel lavoro di Rondinini G., pubblicato su "Igiene degli Alimenti" N. 4, MO.ED.CO, Milano, 1997. Il Concedente ha facoltà di nominare un'apposita commissione di vigilanza e controllo che avrà il compito di verificare il rispetto da parte della Concessionaria di quanto previsto nel presente foglio d'oneri e di quanto offerto in sede di preventivo, segnalando eventuali inadempienze al Responsabile Unico del Procedimento. Al fine di monitorare l'andamento, il Concessionario su base annuale dovrà trasmettere un report formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione, elenco prodotti erogati;
 - incasso totale annuale suddiviso per punto di ristoro;
 - report statistici e relazioni sulla tipologia delle segnalazioni per disservizi, con l'indicazione dei problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.
- Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/06/2016

ART. 9 – MIGLIORIE OFFERTE

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente foglio d'Oneri, la Concessionaria è vincolata al rispetto di quanto contenuto nel preventivo presentato. La Concessionaria dovrà

segnalare tempestivamente al Concedente i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto offerto in sede di preventivo.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente, per l'espletamento dei servizi oggetto del presente foglio d'oneri, si impegna a :

- fornire gli spazi per l'espletamento dei servizi;
- concedere alla Concessionaria l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica,

ART. 11 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria dovrà:

- fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con il RUP e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
- installare e conseguentemente rifornire i distributori entro 5 giorni lavorativi dal verbale di avvio del servizio;
- fornire entro 7 giorni dal termine della installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato - in formato Excel - delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- concordare con la Concedente i prodotti, appartenenti alla lista offerta in sede di gara, che periodicamente intende mettere in distribuzione;
- mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazione delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno un intervento settimanale di pulizia e igienizzazione per ogni distributore automatico di bevande calde;
- garantire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico;
- collocare idonei recipienti porta rifiuti - da sostituire qualora divenuti inadatti allo scopo - in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
- garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori automatici dei prodotti utilizzati, secondo le normative vigenti;
- impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, adeguatamente formato, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione;
- mantenere invariati i prezzi di tutti i prodotti erogati dai distributori, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 15 del presente capitolato;
- garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- provvedere alla distribuzione degli strumenti elettronici di pagamento in conformità a quanto indicato nell'art. 3, nonché al loro ritiro al termine dell'appalto con restituzione della cauzione;

- comunicare all'Autorità sanitaria e al comune competente per territorio, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione degli stessi;
- impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;
- avvalersi di un congruo numero di dipendenti, adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;
- presentare, a fini statistici, ogni fine anno il totale degli incassi, suddivisi per macchina e per sede;
- attuare tutte le migliorie proposte in sede di preventivo.
- asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuale ripristini dove le stesse erano collocate.

Gli obblighi di cui sopra sono elencati a titolo esemplificativo, la Concessionaria è pertanto tenuta al rispetto di qualsiasi altro obbligo che risulti dal presente Capitolato e relativi allegati, dall'offerta e dal relativo contratto. La Concessionaria, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Concedente resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.

ART. 12- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve affidare la direzione complessiva del servizio richiesto ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico entro il termine che sarà assegnato dall'Amministrazione. Funzione del responsabile è quella di controllare che il servizio venga svolto secondo le modalità previste dal presente Foglio d'Oneri, far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità del servizio. Il responsabile del servizio è referente unico dell'intero appalto, deve mantenere un contatto continuo con l'Istituto Gris, per il controllo del buon funzionamento del servizio.

ART. 13 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Il Concessionario deve avere attivo, o attivare, un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami. Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un Call Center con un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli. Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato e deve avere le funzionalità del numero verde per segnalare la mancanza o la carenza di prodotti; - segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti; - segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale; - richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto. Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto. Riguardo all'ultimo punto, i rimborsi sono effettuati non oltre un massimo 7 giorni, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

ART. 14- CANONE CONCESSIONE E MODALITA' VERSAMENTO

La Concessionaria dovrà corrispondere alla concedente relativamente alle postazioni inerenti i distributori un canone annuo, proposto in sede di preventivo, che comunque non potrà essere pari o inferiore a €840,00 (ottecentoquaranta,00) per ogni singola postazione, ove con "Postazione" deve intendersi l'installazione di un distributore di bevande calde, fredde e snack. La Concessionaria si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire per qualunque contestazione o richiesta intenda formulare alla Concedente.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro il 31.12 di ciascuna annualità e a fine contratto entro il mese successivo alla scadenza e non potrà essere ritardato per nessun

motivo. La Concessionaria invierà copia del documento comprovante il versamento effettuato alla Segreteria Generale (segreteria generale@istitutogris.it) ed al RUP (attilio.zambon@istitutogris.it). In caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, la Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto di risarcimento del danno ed avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi al saggio determinato con le modalità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore alla scadenza del pagamento. Le parti assumono gli impegni di tracciabilità dei pagamenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 23.08.2010.

ART. 15 – REVISIONE PREZZI

I prezzi da preventivo si intendono riferiti ai costi di approvvigionamento, distribuzione e del personale in atto alla data dell'appalto. I prezzi dei prodotti erogati proposti dal Concessionario per il presente affidamento, come da preventivo presentato, si considerano pertanto fissi ed immutabili per i primi 12 mesi dall'inizio effettivo del servizio di somministrazione.

Per il secondo anno e gli anni successivi sino al termine del contratto, i singoli prezzi potranno essere aggiornati previa richiesta scritta della ditta Concessionaria, in base alla rilevazione di cui all'art. 175, co. 6, del D. D.Lgs 50/2016 ed avranno efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà la revisione.

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione. Sulla base dello schema tipo 1.2 contenuto nel d.m.31/2018, la garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Ente non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Ente, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016.

Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

1. l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante e della ditta concessionaria, del documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 16;
3. la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al successivo art. 23.
4. La comunicazione del nominativo del responsabile di cui all'art. 12 del presente capitolato e dei suoi recapiti mail e telefonici.

ART. 18 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Concessionaria, avrà l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente Foglio d'onori.

La Ditta Concessionaria riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- Mancata installazione dei distributori e relativo rifornimento entro 10 giorni lavorativi dal verbale di avvio del servizio: penale di Euro 100,00.= per ogni giorno di ritardo;
- Rifornimento dei prodotti esauriti dei distributori automatici entro la tempistica prevista dall'art. 5 del CSA o minor tempo indicato in sede di preventivo: penale di € 50 per singolo distributore e prodotto per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nel rifornimento;
- Mancata sostituzione dei prodotti confezionati prossimi alla scadenza riportata sulla confezione del prodotto: penale di € 50 per singolo prodotto;
- Presenza all'interno dei distributori di prodotti con allergeni non segnalati: penale di € 50 per singolo prodotto;
- Mancato intervento in caso di guasto per oltre 6 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di preventivo: penale di € 50 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nell'intervento;
- Mancata riparazione per oltre 24 ore dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di preventivo: penale di € 50 per singolo distributore per ogni ora o frazione di ora lavorativa di ritardo nella riparazione;
- Mancata sostituzione in caso di rotture gravi per oltre 10 giorni lavorativi dalla segnalazione, o minor tempo indicato in sede di preventivo: penale di € 100 per singolo distributore per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione;
- Mancata corrispondenza tra i prodotti offerti e concordati con la Concedente e quelli inseriti nei distributori, penale di € 20 per singolo prodotto;
- Quantità e/o grammature dei prodotti di consumo non corrispondenti a quanto richiesto all'art. 4: penale di € 20 per singolo prodotto;
- Per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 7 (HACCP) proposte in sede di preventivo penale di € 500,00.=;
- Rinvenimento corpi estranei: penale di € 250,00.= per ogni rinvenimento;
- Mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: penale di € 250,00.= per ogni inosservanza;
- Ritardo nell'asporto a fine contratto, delle apparecchiature e degli eventuali ripristini rispetto al termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione: penale di € 100.= per ogni giorno di ritardo.
- Ritardo nel ritiro degli strumenti elettronici di pagamento e conseguente restituzione della cauzione rispetto al termine di 15 gg. Lavorativi: penale di € 100.= per ogni giorno di ritardo.
- Mancata attuazione di una delle migliorie proposte in sede di preventivo: € 300,00 per ogni omissione

Si informa che il trattamento dei dati è gestito dall'Istituto Costante Gris, Titolare del Trattamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari, salvo ove diversamente previsto. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della Ditta Concessionaria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la stessa Ditta affidataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante PEC e l'assegnazione di un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta concessionaria mediante ritenuta diretta sulla prima fattura utile presentata ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta concessionaria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

La Ditta concessionaria non può sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale nemmeno nella ipotesi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. La sospensione del servizio unilaterale costituisce grave inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della Ditta concessionaria a tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta concessionaria, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva e, fermo restando il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Fermo restando l'esercizio da parte dell'Amministrazione dei poteri di autotutela, la concessione può cessare nei casi di cui all'art. 176 del Codice.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o limiti al subappalto;
- mancato rinnovo o revoca, da parte dell'autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per l'esercizio dell'attività;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- ritardo dell'avvio del servizio superiore a 15 (trenta) giorni rispetto al termine convenuto;
- grave inadempienza rispetto alle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazione delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
- qualora l'appaltatore sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o equivalenti a carico del Concessionario;
- mancata corresponsione del canone entro le scadenze stabilite;

- vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità;
- violazione delle norme di legge e/o di regolamento relative a produzione, etichettatura, confezionamento e trasporto degli alimenti;
- casi di intossicazione alimentare;
- erogazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene, sanità e sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di dodici mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell'Amministrazione, le giustificazioni del Concessionario;
- qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine indicato all'art. 15;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 6 dopo la seconda contestazione;
- contegno abituale scorretto verso l'utenza da parte del personale dell'appaltatore adibito al servizio dopo la seconda contestazione;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 30;
- inosservanza degli obblighi previsti dal protocollo di legalità;

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta concessionaria si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio fino all'individuazione di un nuovo affidatario. In caso di risoluzione l'Amministrazione avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 15 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario, oltre il risarcimento di tutti i danni. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento l'Istituto Gris, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Concessionario, a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Concessionario abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione il Concessionario sarà tenuto a proseguire il servizio, a prezzi e alle condizioni contenute nel contratto di Concessione fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo da parte di un terzo, e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi e nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di cui trattasi. In tal caso, e comunque per sospensioni superiori a 15 (quindici) giorni, il canone annuo dovuto dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare tramite PEC all'Amministrazione, entro cinque giorni

dall'inizio dell'evento, giusta comunicazione, affinché quest'ultima possa adottare le opportune misure. Nel caso d'interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario e applicare le sanzioni previste.

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Concedente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta affidataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 20 – RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta affidataria mediante lettera raccomandata A/R o PEC. Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta affidataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Troverà inoltre applicazione quanto previsto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione viene allegato al presente Capitolato.

All'atto della stipula del contratto la Concessionaria dovrà dichiarare di possedere copia e conoscere il Documento di Valutazione di Rischi disponibile presso l'ufficio del RUP – Dott. Attilio Zambon – e dei Piani di Sicurezza dei vari edifici.

ART. 22 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazioni in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La violazione di tali norme comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 23 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio.

ART. 24 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Istituto Costante Gris è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale diretta e indiretta derivante dall'esecuzione del servizio.

L'affidatario si obbliga all'esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza, delle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, delle norme commerciali ed igienico-sanitarie per l'esercizio dell'attività.

La Concessionaria è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, ed a terzi che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad essa affidato.

E' obbligo del Concessionario stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del contratto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), redatta in lingua italiana, avente per oggetto e richiamando espressamente nella "Descrizione del Rischio", il medesimo oggetto del presente servizio (art.1), con massimale RCT unico e per sinistro non inferiore ad € 2.000.000 massimale RCO unico e per sinistro non inferiore ad € 2.000.000 e con validità non inferiore alla durata del servizio. E' ammessa la copertura annuale della polizza con le specifiche che seguono più avanti.

La polizza dovrà inoltre espressamente prevedere:

1. il pagamento del premio di polizza in forma FLAT ovvero unico, annuo, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
2. annoverare tra gli assicurati, tutte le società partecipanti al servizio oggetto del contratto, compresi i loro dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività a qualsiasi titolo;
3. riportare espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
4. l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti, soci di cooperative ed in genere ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio
5. i danni derivanti da confezionamento, somministrazione, distribuzione e smercio di prodotti in genere compresi gli alimentari. L'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione e/o consegna avvenuti durante la validità della polizza con esclusione dei danni dovuti a difetto originario del prodotto. Relativamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati in connessione con l'appalto l'assicurazione dovrà comprendere anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto;

6. i danni da incendio delle cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute causati a terzi compresa la Concedente con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00);

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, la Concessionaria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata ed efficace, stipulata con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), redatta in lingua italiana, nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, richiamandone l'oggetto ed il relativo CIG, che riporti i massimali RCT e RCO richiesti, e avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

La polizza e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Concedente prima dell'inizio delle attività, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento. Le quietanze di rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate in originale o in copia conforme alla Concedente, nei 30 giorni successivi al termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora la Concessionaria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo o consorzi, la documentazione attinente la polizza dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 o consorzio ordinario di cui all'art.45, c. 2, lett. e), del D.lgs. 50/2016, impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, c. 5. del D.lgs.50/2016 ;

- in caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.lgs. 50/2016 dal consorzio medesimo.

La mancata costituzione della polizza determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 25 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'affidatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/1991 e l'Amministrazione destinataria delle stesse non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 26 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di preventivo, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche;

ART. 28 - DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Mogliano Veneto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Direttore dell'Istituto Costante Gris, sito in Mogliano Veneto, Via Torni n. 51.

ART. 29 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART. 14 CANONE CONCESSIONE E MODALITA' VERSAMENTO

ART. 15 REVISIONE PREZZI

ART. 16 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 17 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO

ART. 20 RECESSO

ART. 24 COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 25 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

ART. 27 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 28 DOMICILIO DELLA DITTA affidataria

ART. 29 CONTROVERSIE



IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Giorgio Pavan